



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 35

Seduta del 11/04/2016

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINI E UTILIZZO SALA GRATUITE AL SIGNOR DEPERINI FEDERICO/TROIAN ANGELO/ ZENTILIN MADDALENA

L'Anno **2016**, il giorno **11** del mese di **APRILE** alle ore **19:45** nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

		Presente/Assente
Dott. Formentin Devis	Sindaco	Presente
Pavan Sylviana Aurelia Florence	Vice Sindaco	Presente
Scardaci Stefano	Assessore	Assente
Dott. Braggion Riccardo	Assessore	Presente
Dal Forno Gian Carlo	Assessore Esterno	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Massari dott. Ettore**.

Il **dott. Devis Formentin**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINI E SALE GRATUITE.

VISTE le richieste assunte:

- a) al prot. n. 1686 in data 11 marzo 2016, avanzata dal Signor Troian Angelo in qualità di Presidente Del Gruppo Storico La Fortezza di Marano Lagunare che tende ad ottenere il patrocinio di codesto Comune per il Raduno Storico che si terrà nei giorni 11/12 giugno 2016 e l'utilizzo dei locali comunali a titolo non oneroso come da programma allegato nella richiesta;
- b) al prot. n. 1834 in data 17 marzo 2016, avanzata dalla Signora Zentilin Maddalena in qualità di Presidente della locale Banda Stella Maris volta ad ottenere l'utilizzo a titolo non oneroso della sala della Vecchia Pescheria e la concessione del patrocinio per il "Saggio di fine anno degli allievi della Scuola di Musica" il giorno 29 maggio 2016;
- c) al prot. n. 2256 in data 01 aprile 2016, avanzata dal Signor Deperini Federico al fine di ottenere l'utilizzo gratuito della Pescheria Vecchia per un'esposizione di modellini navali dal giorno 22 aprile al 25 aprile 2016;

RILEVATO che le succitate istanze sono corredate di programmi di massima e che prevedano la realizzazione di eventi culturali volti alla divulgazione delle tradizioni del territorio e delle preminenti attività sociali di interesse collettivo;

CONSIDERATO che tali attività, così come descritte nei programmi di massima, si possono ritenere attività sussidiarie dell'Ente poiché tendono allo sviluppo socio – economico e culturale della collettività amministrata ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;

RITENUTO, pertanto, che gli eventi siano degni di sostegno, in quanto rientranti nei compiti del Comune promuovere iniziative tese allo sviluppo del territorio e capaci di richiamare l'interesse della collettività;

CONSIDERATO che l'Assessore alla Cultura ha manifestato l'intento di evadere tali richieste accogliendole in ogni loro parte;

RILEVATO che tali attività di promozione sociale, essendo mirate anche allo sviluppo del turismo locale, vengo proposte dalle associazioni locali già da tempo trovando unanime favore sia negli amministratori che nella collettività;

RITENUTO le finalità dell'attività di indubbio valore sociale;

Visto il Regolamento Comunale per l'utilizzo delle sale del Centro civico comunale, adottato con deliberazione di C.C. n. 41 del 25.11.2011, il cui art. 6, rubricato "Oneri ed Esenzioni", prevede che "... eventuali ulteriori gratuità o agevolazioni potranno essere disposte con provvedimento motivato della Giunta Comunale ...";

VISTO il comma 4 dell'art. 6 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189) il quale così testualmente recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive*

dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art. 6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che le iniziative di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art. 2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale, culturale, aggregativa e del tempo libero, perché rivolta a tutti i cittadini;

RITENUTO che le Associazione richiedenti hanno più volte fornito la propria collaborazione nella realizzazione di diversi progetti a favore dei cittadini e che quindi sembra opportuno adottare i seguenti opportuno provvedimenti:

1. di concedere, il patrocinio e l'utilizzo dello stemma in forma grafica del Comune (logo) al Gruppo Storico la Fortezza esclusivamente per il Raduno Storico del giorno 11 e 12 giugno 2016 e i locali comunali a titolo non oneroso;
2. di concedere, il patrocinio, l'utilizzo dello stemma in forma grafica del Comune (logo), nonché l'utilizzo a titolo non oneroso dei locali della Vecchia Pescheria alla BANDA STELLA MARIS esclusivamente per lo svolgimento del "Saggio di fine anno degli allievi della scuola di musica" il giorno 29 maggio 2016;
3. di concedere al Signor Deperini Federico l'utilizzo a titolo non oneroso della Vecchia Pescheria dal 22 aprile al 25 aprile per l'esposizione dei modellini navali;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI ed acquisiti agli atti d'ufficio i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile e dell'UTC, ai sensi
Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. **35 del 11/04/2016**

dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI RICHIAMARE e riconfermare integralmente la narrativa che precede.

DI PRENDERE ATTO delle richieste assunte:

- a) al prot. n. 1686 in data 11 marzo 2016, avanzata dal Signor Troian Angelo in qualità di Presidente Del Gruppo Storico La Fortezza di Marano Lagunare che tende ad ottenere il patrocinio di codesto Comune per il Raduno Storico che si terrà nei giorni 11/12 giugno 2016 e i locali comunali a titolo non oneroso;
- b) al prot. n. 1834 in data 17 marzo 2016, avanzata dalla Signora Zentilin Maddalena in qualità di Presidente della locale Banda Stella Maris volta ad ottenere l'utilizzo a titolo non oneroso della sala della Vecchia Pescheria e la concessione del patrocinio per il "Saggio di fine anno degli allievi della Scuola di Musica" il giorno 29 maggio 2016;
- c) al prot. n. 2256 in data 01 aprile 2016, avanzata dal Signor Deperini Federico al fine di ottenere l'utilizzo gratuito della Vecchia Pescheria per un'esposizione di modellini navali dal giorno 22 aprile al 25 aprile 2016;

DI PRENDERE ATTO che le succitate istanze sono corredate dei programmi di massima e che prevedano la realizzazione di eventi culturali volti alla divulgazione delle tradizioni del territorio e delle preminenti attività sociali di interesse collettivo e di interesse turistico;

DI PRENDERE ATTO che tali attività, così come descritte nei programmi di massima, si possono ritenute attività sussidiarie dell'Ente poiché tendono allo sviluppo socio – economico e culturale, nonché turistico della collettività amministrata ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;

DI PRENDERE ATTO che le succitate Associazione e richiedenti hanno più volte fornito la propria collaborazione nella realizzazione di diversi progetti a favore dei cittadini e che quindi sembra opportuno adottare i seguenti opportuno provvedimenti:

1. di concedere, il patrocinio e l'utilizzo dello stemma in forma grafica del Comune (logo) al Gruppo Storico la Fortezza esclusivamente per il Raduno Storico del giorno 11 e 12 giugno 2016 e i locali comunali a titolo non oneroso;
2. di concedere, il patrocinio, l'utilizzo dello stemma in forma grafica del Comune (logo), nonché l'utilizzo a titolo non oneroso dei locali della Vecchia Pescheria alla BANDA STELLA MARIS esclusivamente per lo svolgimento del "Saggio di fine anno degli allievi della scuola di musica" il giorno 29 maggio 2016;
3. di concedere al Signor Deperini Federico l'utilizzo a titolo non oneroso della Vecchia Pescheria dal 22 aprile al 25 aprile per l'esposizione dei modellini navali;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo, Contabile e Tecnico l'eventuale adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente atto ai soggetti istanti per i dovuti adempimenti di competenza precisando che rimane a loro carico ogni eventuale responsabilità civile e penale in relazione alle attività svolte durante le succitate manifestazioni liberando sin d'ora l'Ente concedente.

Successivamente, ravvisata l'urgenza a provvedere, con separata votazione unanime e favorevole, resa separatamente nei modi di legge

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva favorevole ed unanime votazione, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, data l'urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO,
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Marano Lagunare, lì 15/04/2016

Il Responsabile del Servizio
F.TO GIAN CARLO DAL FORNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Marano Lagunare, lì 11/04/2016

Il Responsabile del servizio
F.TO FLORA SCHIAFFINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to Formentin Dott. Devis

Il Segretario Comunale
f.to Massari dott. Ettore

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 15/04/2016

L'Impiegato
Mara Gazzetta

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 15/04/2016 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.

Dalla residenza comunale, li 15/04/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21*).

Dalla residenza comunale, li 15/04/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta